

Indietro

Publicato il 03/04/2017

N. 00240/2017 REG.PROV.COLL.  
N. 00938/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 938 del 2016, proposto da:

**Francesco Magi**, in proprio, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria del T.A.R. Sardegna in Cagliari, via Sassari n.17;

*contro*

Comune di Capoterra, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Eugenio Lao e Costantino Murgia, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Costantino Murgia in Cagliari, viale Bonaria n.80;

*per l'annullamento*

- del diniego all'accesso ai documenti amministrativi richiesti dal sottoscritto in qualità di consigliere comunale, espresso dalla pubblica amministrazione con nota di prot. 29601 del 19 ottobre 2016 (relativamente alle credenziali per l'accesso al protocollo in entrata ed uscita, ivi compresa la possibilità di aprire le scansioni e di effettuare ricerche attraverso la preesistente funzione);

- del silenzio serbato dalla Pubblica Amministrazione, ovvero l'illegittimo differimento, che costituisce - ai sensi dell'articolo 25 della legge 242/90 (così come integrato dalla novella di riforma della legge numero 15/2005 - diniego tacito all'accesso ai documenti amministrativi richiesti dal sottoscritto in qualità di Consigliere

comunale (relativamente alle credenziali per accedere al bilancio e tributi, ivi compresi i ruoli e la situazione dei pagamenti, nonché della gestione del personale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Capoterra;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2017 il dott. **Francesco** Scano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

che con dichiarazione resa a verbale il difensore di parte ricorrente ha chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, avendo l'Amministrazione rilasciato i documenti richiesti;

che ciò stante non resta al Collegio che dare atto della cessata materia del contendere;

che le spese legali, compreso il contributo unificato, conformemente alla richiesta del difensore di parte ricorrente, possono essere interamente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda),

definitivamente pronunciando dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Compensa integralmente fra le parti, conformemente alla richiesta del difensore di parte ricorrente, gli onorari del giudizio e il contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:

**Francesco** Scano, Presidente, Estensore

Tito Aru, Consigliere  
Giorgio Manca, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**  
**Francesco Scano**

IL SEGRETARIO

Valuta questo sito

**Giustizia Amministrativa**  
Segretariato Generale

---

### **Uffici relazioni con il pubblico**

Consiglio di Stato

CGA Sicilia

TAR

---

### **Amministrazione trasparente**

Accedi

---

### **Carta dei Servizi**

Consiglio di Stato

CGA Sicilia

TAR

---

### **Seguici su:**

YouTube

---

### **Contatti**

Consiglio di Stato

CGA Sicilia

TAR

---

[Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Accessibilità](#)

[Condizioni di utilizzo](#)

[Privacy](#)

[Regole di accesso](#)

[Webmail](#)